



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Iliaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Il decreto di ammissione della causa alla trattazione con il Processus brevior: la soluzione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo

MARIO FERRANTE

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – 2. Il ruolo decisivo del vicario giudiziale nell'ammissione del libello introduttivo del processo con il rito "più breve" e analogie strutturali con il processo formulare romano – 3. Problemi applicativi della riforma nella dialettica tra tribunale interdiocesano e tribunali diocesani aggregati – 4. La soluzione del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo – 5. Conclusioni

1. Cenni introduttivi

1. La riforma del processo matrimoniale canonico, attuata con il M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015, presenta ancora oggi diversi problemi interpretativi e, dunque, applicativi che necessitano di adeguate soluzioni¹. Il chia-

¹ Cfr. FRANCESCO, *M.P. Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; M.P. Mitis et misericors Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, entrambi del 15.VIII.2015, LEV, Città del Vaticano, 2015. Non ci soffermeremo, in questa sede, ad analizzare in dettaglio le singole norme di cui si compone la riforma voluta da Francesco, cosa che richiederebbe un'autonoma trattazione, ma ci limiteremo solo a trattare dei profili strettamente correlati al titolo del nostro lavoro. Per un'analisi della riforma del diritto processuale matrimoniale canonico si rinvia a: senso GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), si tratta di tre articoli pubblicati tutti nel marzo 2016; SANTIAGO BUENO SALINAS, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio. La celeridad del proceso*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, www.iustel.com, XL, 2016, p. 16 ss.; OTTAVIO DE BERTOLIS, *Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale*, in *La civiltà cattolica*, CLXVI, 2015, IV, p. 60 ss.; MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato e Chiese, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), novembre 2015, p. 1 ss.; CYRILLE DOUNOT, *La réforme de la procédure des nullités de mariage au regard des principes juridiques*, in *Catholica*, 130, 2016, p. 70 ss.; ID., *La réforme du droit processuelle de l'Église, une révolution qui ne dit pas son nom*, in *Semaine juridique, Édition générale*, 39, 21 settembre 2015, p. 988 ss.; BERNARD DU PUY-MONTBRUN, *Analyse canonique du Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Liberté politique*, ottobre 2015, www.libertepolitique.com, p. 1 ss.; JOAQUÍN LLOBELL, *Alcune*

rimento di questi dubbi ermeneutici è propedeutico al fine di dare concreta attuazione alla riforma, una volta trovato il necessario equilibrio nell'immanente bipolarismo esistente fra le esigenze pastorali e i principi giuridici posti a garanzia di un giusto processo.

Tra le difficoltà ermeneutiche scaturenti dalla riforma, merita menzione quella presa in oggetto dal decreto del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo del 13 dicembre 2018 sopra riportato.

Con detto decreto si cerca di porre rimedio ad una situazione di incertezza applicativa della riforma concernente la competenza a ricevere – e, dunque, ad ammettere – i libelli con cui si chiede l'ammissione al *processus brevior*, previsto dal nuovo testo del can. 1683.

Invero, se non ci sono particolari problemi di competenza ove il libello introduttivo del processo brevior venga presentato al vicario giudiziale di una diocesi che non afferisce ad un tribunale interdiocesano, le cose si complicano nel caso in cui il tribunale diocesano competente (*ex can. 1672*) faccia parte di un più ampio tribunale interdiocesano. In tale ultima ipotesi, il testo normativo nulla dice circa la competenza funzionale a decidere sull'ammissione del libello, se spetti, cioè, al vicario giudiziale diocesano o a quello interdiocesano². Ne deriva che resta incerto anche a chi tra i due vicari giudiziali competa la conseguente e fondamentale decisione a scegliere la via processuale del rito più breve o di quello ordinario.

Si tratta di un rilevante snodo processuale in quanto l'introduzione del processo brevior costituisce (unitamente all'abolizione della doppia sentenza conforme) uno dei cardini fondanti il progetto di innovazione e cambiamento dei procedimenti di nullità matrimoniale, fortemente voluto da Papa Francesco, in vista dell'attuazione di uno dei principi ispiratori della riforma: la celerità dei processi (*quamprimum, salva iustitia*)³. È, infatti, appena il caso

questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex", in *Ius Ecclesiae*, XXVIII, 2016; MARIO FERRANTE, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, *Focus su Newsletter OLIR.it*, Anno XII, 10, 2015; FRANCIS G. MORRISSEY, *The Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *The simplification of marriage nullity procedures*, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, Ottawa, 2015; PHILIPPE TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, in *Nova et vetera*, XC, 2015, p. 378 ss.; ADOLFO ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, www.ascait.org.

² Come ricorda MASSIMO DEL POZZO, *L'ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel 'sistema' del Mitis iudex*, in *Stato e Chiesa, Rivista telematica* (www.statoe_chiesa.it), fascicolo n. 28 del 2019, p. 55, «La vera *crux interpretum* resta forse la relazione e l'eventuale riserva di competenze tra Vicario giudiziale diocesano e interdiocesano in materia matrimoniale».

³ Invero, sembra possibile affermare che la riforma voluta da Papa Francesco poggi su tre distinti pilastri costituiti rispettivamente dal *M.P. Dominus Mitis Iudex* (che ne rappresenta la cornice generale dal punto di vista strettamente normativo) dal *Rescriptum ex audientia* del 7 dicembre 2015 (che,

di rimarcare l'importanza basilare del momento iniziale del processo che consente di circoscrivere e definire i termini del giudizio, specie sotto il profilo della qualificazione formale e individuazione della natura giuridica del processo da incoare.

Ed è proprio nel tentativo di sciogliere questo nodo gordiano posto dalla riforma che si inserisce il decreto del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo del 13 dicembre 2018 il cui commento richiede, però, una breve analisi di alcune criticità della nuova procedura introdotta col *M.P. Mitis Iudex*.

2. Il ruolo decisivo del vicario giudiziale nell'ammissione del libello introduttivo del processo con il rito "più breve" e analogie strutturali con il processo formulare romano

Nonostante l'importanza basilare che il *processus brevior* assume nell'architettura complessiva della riforma, la nuova normativa codiciale è risultata – nella sua applicazione pratica in ambito forense – piuttosto lacunosa, lasciando non solo ampi margini di discrezionalità (tutto sommato condivisibili) ai singoli vicari giudiziali ma anche dei discutibili ambiti di ambiguità applicativa, col rischio di incidere su valori basilari come quello della certezza del diritto e, persino, della *salus animarum fidelium*.

Una delle lacune legislative presenti nella riforma è proprio quella relativa alla sopra ricordata dicotomia funzionale – tra vicario diocesano e interdiocesano – a ricevere i libelli introduttivi di un *processus brevior* e, conseguentemente, a decidere circa la sua concreta utilizzabilità nei singoli casi proposti.

Invero, analizzando il combinato disposto i canoni 1673, 1676, § 2 e 1683 del *Mitis Iudex*, non viene specificato a quale vicario giudiziale debba essere presentato tale tipo di libello qualora il vescovo – avvalendosi della facoltà espressamente riconosciutagli dal can. 1673, § 2 – pur avendo istituito in diocesi un proprio tribunale abbia, comunque, aderito a un tribunale interdiocesano.

In detta ipotesi, nel silenzio della legge, vi sono due distinti soggetti potenzialmente legittimati a ricevere un libello introduttivo di un processo brevior:

con riferimento specifico alla Rota Romana, ne precisa i contenuti anche in continuità con le facoltà speciali concesse nel 2013 da Papa Benedetto XVI) e dal Capitolo 8 dell'Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia* dell'8 aprile 2016 che ne costituisce un supporto pastorale e fornisce le soluzioni per i casi che non rientrano nell'ambito della praticabilità giuridica del processo matrimoniale. In argomento Cfr. MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e deliberazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, vol. 2, pp. 313-336.

il vicario del tribunale diocesano e il vicario giudiziale del tribunale interdio-cesano.

Il primo radica la propria giurisdizione, in virtù del logico corollario di uno dei principi ispiratori della riforma, ossia in quello di “prossimità”, secondo cui “il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”⁴. In base a tale principio, la competenza giuridico/pastorale a decidere su tale tipo di cause (recuperando la tradizione canonistica dell’*Episcopalis audientia*) è rimessa al vescovo diocesano in considerazione della rivalutazione del ruolo di giudice che gli è proprio “specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente”⁵.

A sua volta il vicario giudiziale del tribunale interdioCESANO fonda la propria competenza nell’atto di adesione del singolo vescovo a tale più ampio organo giudiziario, al quale – ferma restando la competenza vescovile esclusiva ad emettere la decisione finale – viene delegato il compimento degli atti processuali previsti (previsti, ad esempio, dal can. 1676, § 2) come, appunto, stabilire “se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve”⁶.

⁴ Le motivazioni di questo recupero del ruolo giudicante del vescovo diocesano sono spiegate con chiarezza nel Proemio del M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Con tale riforma strutturale si è, infatti, voluto rivalutare ed esaltare il ruolo di giudice/pastore che compete al vescovo diocesano. In tal modo, chiarisce il M.P. *Mitis Iudex*, si è anche inteso realizzare uno scopo tuzioristico e cioè – come spiega Francesco – scongiurare il rischio che, proprio con riferimento al nuovo *processus brevior*, “un giudizio abbreviato possa mettere in pericolo il principio dell’indissolubilità del matrimonio”, volendo che “in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina”. In argomento cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. “Mitis Iudex” e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium*, II, *Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di HÉCTOR FRANCÉSCHI, MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, EDUSC, Roma, 2017, pp. 25-64.

⁵ Cfr. GIANLUCA RABINO, *Ipsa Episcopus iudex: ritorno alla tradizione canonica?*, in *Stato e Chiesa, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), fascicolo n. 26 del 2017, p. 2 ss.; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatario*, EDB, Bologna, 2016, pp. 37-47. Per una ricostruzione storica, cfr. GIULIO VISMARA, *Episcopalis audientia: l’attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Vita e Pensiero, Milano, 1937.

⁶ Sul punto cfr. JULIÁN ROS CÓRCOLES, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius Canonicum*, 56, 2016, pp. 87-103; ERASMO NAPOLITANO, *Le competenze del vicario giudiziale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in AA. VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 575-590; MANUEL JÉSUS ARROBA CONDE, *La relazione tra potestà giudiziale episcopale e uffici tecnici nel processus brevior*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, op. ult. cit., pp. 786-790; FABIO FRANCHETTO, *Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto*, in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico (Atti del XLIX Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, Pescara 4-7 settembre 2017)*, a cura di CARLO FUSCO, GIOVANNI MOSCARIELLO, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 129-156.

Analizzando la struttura architettonica della riforma per valutare gli elementi a favore delle due possibili soluzioni applicative, favorire il vicario interdiocesano offre – da un punto di vista sistematico – più garanzie di uniformità e di omogeneità di giudizi e di coerenza nei criteri per l'ammissione dei libelli tra le diocesi tra loro territorialmente vicine. Al contempo, però, prediligere i vicari giudiziali diocesani potrebbe apparire, *prima facie*, più in linea con lo spirito della riforma che intende garantire un ruolo più attivo del vescovo diocesano e della struttura giudiziaria a lui connessa. Invero, tale ultima soluzione sembrerebbe favorire l'interazione e la sinergia tra pastorale e diritto garantita dal rinnovato ruolo giudicante del vescovo diocesano – voluto dalla riforma processuale del 2015 – in ossequio al principio di prossimità⁷.

In ogni caso, l'individuazione del vicario competente a ricevere il libello introduttivo del *processus brevior*, implica l'attribuzione allo stesso di un potere decisorio fondamentale la cui importanza, per certi versi, è pari – sia pure sul piano squisitamente procedurale – a quella relativa alla decisione finale nel merito. Infatti, con il decreto *de qua agitur*, il vicario giudiziale determina e radica funzionalmente la competenza del vescovo diocesano a decidere in forma breve il matrimonio impugnato.

Volendo esemplificare con una metafora sportiva, è il vicario giudiziale adito che offre al vescovo diocesano il necessario *assist* per decidere in forma breve il processo matrimoniale, quasi investendolo *ad actum* della competenza a decidere il caso⁸.

Si tratta, dunque, di una procedura bifasica che, in qualche modo, sembra riproporre, *mutatis mutandis*, la distinzione tipica del processo formulare romano che, come è noto, si articolava in una prima fase innanzi al magistrato giudicante (fase *in iure*) in cui venivano fissati i termini della lite, e una seconda fase innanzi a un giudice privato (fase *apud iudicem* o *in iudicio*) che poteva anche essere monocratico (*iudex unus*) con funzione arbitrale.

⁷ Cfr. LUIGI SABBARESE, *Il processo più breve dinanzi al Vescovo diocesano*, in *Questa Rivista*, 11, 2016, p. 84 ss.; MANUEL JÉSUS ARROBA CONDE, CLAUDIA IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma operata con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017; MASSIMO DEL POZZO, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017*, in *Ius Canonicum*, 58, 2018, pp. 503-537.

⁸ Condivide questa opinione GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., p. 33, la quale, afferma che: «È comunque il vicario giudiziale il fulcro attorno al quale tutto ruota (e questo si riverbererà sull'equilibrio della 'gestione' dell'intera attività processuale del tribunale), forse più ancora del vescovo (vicario giudiziale che potrebbe anche autodesignarsi istruttore del *processus brevior* – art. 16 RP.». Sul rapporto tra vicario giudiziale e vescovo si veda anche DAVIDE SALVATORI, *Principi deontologici forensi nella prospettiva dell'ufficio del vicario giudiziale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 23, 2010, p. 8.

Ovviamente, nel *processus brevior* al posto del giudice privato troviamo il vescovo diocesano (con il suo peculiare ruolo di giudice/pastore) ma, tuttavia, permane una certa analogia strutturale con il processo *per formulas* come è attestato, ad esempio, dalla circostanza che nella prima fase (*in iure*) del processo formulare era richiesta la presenza di entrambe le parti in causa (come anche nell'odierno *brevior*), non essendo consentito un processo contumaciale.

Durante lo stadio iniziale del processo le parti illustravano le proprie ragioni al magistrato giudicante (munito cioè di *iurisdictio*), e sotto la sua direzione trasfondevano i termini della controversia nella *formula* (analogo alla formulazione del dubbio *ex can. 1685*) in base alla quale poi il giudice privato avrebbe dovuto giudicare nella seconda fase del processo. Raggiunto l'accordo sulla redazione della formula, si aveva la *litis contestatio* (che costituiva una sorta di programma del giudizio) con cui si chiudeva la fase *in iure*, e si poteva passare alla fase *apud iudicem*⁹.

Con la contestazione della lite che concede il giudizio (c.d. *datio actionis*) in forma breve, analogamente al processo formulare romano, cessa la competenza del vicario giudiziale, così come cessava quella del magistrato romano e – proseguendo nella nostra metafora calcistica – la “palla”, cioè la decisione finale, viene passata al vescovo diocesano per la *iudicatio*.

3. Problemi applicativi della riforma nella dialettica tra tribunale interdiosano e tribunali diocesani aggregati

Al fine di meglio comprendere l'importanza della questione, basti qui ricordare che l'atto di ricezione del libello con cui viene richiesta la procedura abbreviata non è un semplice atto formale scevro di conseguenze giuridiche e pastorali. Anzi, pare possibile affermare che proprio il momento introduttivo costituisce, in tale tipologia di procedura, uno degli aspetti più delicati in gra-

⁹ Il processo *per formulas* prende il nome da un documento scritto, detto appunto *formula* (o *iudicium*), concordato dalle parti (attore e convenuto) innanzi al magistrato giudicante, e indirizzato a un giudice privato, unico o collegiale, che avrebbe dovuto emettere la sentenza. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto condannare o assolvere il convenuto basandosi sui termini della controversia trasfusi nella formula così come essa veniva concessa dal magistrato giudicante alla fine della prima fase del processo (fase *in iure*). La *formula*, quindi, era il programma di giudizio, rivolto al giudice, sul quale si fondava il processo; e anzi il processo si considerava istituito soltanto quando, con la *litis contestatio*, il magistrato munito di *iurisdictio* concedeva la *formula* (*iudicium dabat*) così come essa risultava concepita per accordo delle parti in causa, le quali, a loro volta, avrebbero partecipato alla *litis contestatio*: l'attore infatti *iudicium dictabat* (recitava la formula) e il convenuto *iudicium accipiebat* (accettava la formula). In argomento si rinvia a BIONDO BIONDI, *Istituzioni di diritto romano. Ius, fonti, processo*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 94 -102; MATTEO MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, Palermo, 1984, pp. 96-110; PASQUALE VOCCI, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 179-204.

do di condizionare l'esperibilità stessa del *processus brevior*.

Invero, a tacer d'altro, compete al vicario giudiziale adito stabilire se il libello con cui si chiede l'accesso alla procedura brevior rispetti i requisiti soggettivi e, soprattutto, oggettivi, richiesti dal can. 1683 e, dunque, decidere (*decernat*) – con un decreto di dubbia e complessa appellabilità – se concedere o meno il ricorso alla procedura abbreviata (*et decernat utrum causa processu ordinario an processu brevior... tractanda sit*)¹⁰.

A ciò si aggiunge che per il caso di violazione dei requisiti normativi per l'ammissione al *processus brevior* non sono previste delle clausole irritanti *ex can. 10* e – salvo che sia individuabile una nullità *ex natura rei* – si corre il rischio di interpretazioni estremamente ampie e libere da parte dei singoli vicari giudiziali, senza neppure il pericolo di incappare in una nullità del decreto di ammissione alla modalità brevior¹¹.

In particolare, occorre ricordare che il can. 1683, 2° richiede ai fini dell'esperibilità della processo più breve che “ricorrono circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”¹².

Si tratta di una disposizione normativa alquanto vaga e generica che lascia un'ampia discrezionalità al vicario giudiziale e che non viene certamente cor-

¹⁰ Sul punto dell'appellabilità di tali decreti si rinvia a GIUSEPPE SCIACCA, *Il diritto di appellare nel processus brevior e nel processo ordinario*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, Vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 727-738; GIANPAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus, II/2 Pars dynamica. Addenda, ad usum auditorum*, Roma, 2018, pp. 32-34, dove si ricorda che: «la dottrina appare orientata a negare l'appello avverso il decreto con il quale si nega il *processus brevior*; e giustamente poiché la decisione di negare il *processus brevior* non ha *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1629, 4°; 1618). Tuttavia lo stesso autore afferma che una volta «escluso l'appello, si pone il problema della sua ricorribilità» e prosegue affermando che è “impossibile escludere il ricorso allo stesso vicario giudiziale che ha emanato la decisione; il ricorso dovrà essere motivato. Nel caso che sia già costituito il collegio è evidente che il ricorso sarà presentato al collegio» (p. 32). In ogni caso, conclude l'A. «esclusa l'appellabilità e limitata la ricorribilità, rimane – come è ovvio – la facoltà di provocare alla Segnatura Apostolica in funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, per un intervento con ampi margini di discrezionalità» (p. 34).

¹¹ Nello stesso senso GIANPAOLO MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza di nullità*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano, 2018, p. 48, secondo cui: «L'assenza di clausole irritanti (a norma del can. 10) nel can. 1683, nn. 1-2» fa sì che «l'eventuale nullità per assenza dei requisiti *de quibus* o per violazione del medesimo prescritto dovrà essere provata *ex ipsa natura rei*, ossia per mancanza di 'quae actum ipsum essentialiter constituunt' (can. 124, § 1)».

¹² Cfr. PAOLO BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in AA.VV., *Ius et matrimonium*, vol. II, *Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, EDUSC, Roma, 2017, pp. 352-355; WILLIAM L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist*, 75, 2015, p. 590 ss.; ADOLFO ZAMBON, *La presentazione del libello*, in *La riforma dei processi matrimoniali di papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano, 2016, pp. 42-43.

retta dal disposto dell'art. 14 delle Regole procedurali annesse al *Mitis Iudex*, laddove si elencano in modo asseritamente esemplificativo solo alcune delle "circostanze" che possono costituire – secondo l'*id quod plerumque accidit* – dei chiari indici di manifesta nullità e che, dunque, "possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687"¹³.

In altri termini, le circostanze cui fa riferimento il citato art. 14 sono tutte tratte dall'esperienza giurisprudenziale della Rota Romana e rappresentano quelle che potremmo definire delle *Praesumptiones Iurisprudentiae* o *Hominis* (ovviamente *iuris tantum*)¹⁴ e che costituiscono, quindi, degli indizi comuni e presumibili di nullità matrimoniale ma non certo dei nuovi motivi di nullità, o, peggio, di "divorzio" camuffato da nullità, come pure è stato ipotizzato¹⁵.

A riprova del fatto che viene lasciata ogni e più ampia discrezionalità al vicario giudiziale adito, si ricorda che l'art. 14, come è noto, si conclude con un inconsueto e atecnico (per un testo legislativo) "ecc." che – sebbene per questo molto criticato – trova, però, una possibile giustificazione nel carattere universale del diritto canonico – destinato ad essere applicato, per definizione, *ubicumque terrarum* – che induce a ritenere opportuno lasciare ampia

¹³ Sul punto FRANS DANEELS, *The abbreviated Matrimonial Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 75, 2015, pp. 566-590; ID., *A first Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in *The Jurist*, 76, 2016, p. 131 ss.

¹⁴ In senso critico cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., pp. 17-18, la quale, dopo avere affermato che si tratta di «aprioristiche *praesumptiones hominis* che, 'normativizzate', slittano infidamente in *praesumptiones iuris*», conclude asserendo che «ci sembra inevitabile che tali circostanze di fatto tenderanno a trasformarsi in canali di accesso immediato al *processus brevior*, se non – e questa sarebbe, a nostro avviso, una 'sciagura' sostanziale e processuale – in veri e propri capi di nullità». In realtà, sembra che si tratti di una disposizione in linea con quanto stabilito dall'art. 216, §1 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* dove si legge che: «Il giudice non formuli presunzioni che non sono stabilite dal diritto...». In questo caso, infatti, vi è una precisa norma che stabilisce delle presunzioni utilizzabili da parte del giudice non per giudicare – si ripete – sulla validità del vincolo, bensì solo come criterio oggettivo per decidere quale rito utilizzare. Tutte le presunzioni debbono essere considerate circostanze particolari nelle quali con maggiore frequenza che in altre si verifica la nullità del matrimonio, proprio dovuto a quella circostanza particolare. anche se non è lecito concludere che tutti i matrimoni celebrati in quelle circostanze siano nulli. In argomento si rinvia a PIER ANTONIO BONNET, *L'argomentazione presuntiva e il suo valore probatorio*, in AA.VV., *Presunzioni e matrimonio*, Città del Vaticano, 2012, specialmente p. 105 ss.; nonché MIGUEL ÁNGEL ÓRTIZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), p. 839 ss.; CHARLES J. SCICLUNA, *The use of «lists of presumptions of fact» in marriage nullity cases*, in *Forum*, VII (1996), p. 45 ss.; GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Grafiser, Troina, 2017, pp. 158-159.

¹⁵ Così NICOLA COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), dicembre 2015, p. 22.

discrezionalità ai locali vicari giudiziali di valutare gli *adiuncta rerum loci* con sufficiente autonomia, senza cioè troppi vincoli legislativi, dando così la possibilità ai singoli vicari giudiziali di ogni parte del modo di attribuire adeguata rilevanza alle peculiari circostanze fattuali tipiche del luogo in cui si deve incoare il *processus brevior*. Per tale via, si ottiene l'importante effetto di realizzare una sorta di "inculturazione normativa" della riforma che appare strettamente connessa e, si direbbe, quasi consequenziale rispetto al ricordato principio ispiratore della prossimità che deve essere intesa non solo in senso soggettivo (vescovo/giudice) ma anche culturale.

Tuttavia, se siffatta (comprensibile) preoccupazione di avvicinare il più possibile ai fedeli la riforma su uno dei punti più delicati di essa – e cioè il ricorso al *processus brevior* – può trovare giustificazione sul piano globale, cioè a dire avendo davanti la prospettiva universalistica e internazionale della Chiesa cattolica (si pensi a regioni del mondo dove vi sono diocesi con dimensioni territoriali molto estese); maggiori problemi applicativi sorgono allorché si applica la riforma su singoli e più ristretti ambiti territoriali, specie in paesi (come l'Italia) dove vi è un grande numero di diocesi spesso molto vicine tra di loro¹⁶.

¹⁶ In Italia ci sono 226 diocesi, un'anomalia assoluta confrontando con il resto del mondo. Ventisette anni fa, prima della fusione e dell'accorpamento di molte piccole diocesi, che pure suscitò proteste, le diocesi erano 325. Essa venne posta con particolare forza per la prima volta nel 1929. Mussolini aveva pattuito una riduzione per renderla pari alle province con l'evidente intento di far coincidere l'Italia civica con l'Italia sacra per facilitare ai prefetti il controllo della Chiesa. C'era una clausola in tal senso all'art. 16 del Concordato lateranense del 1929 in base al quale «Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle province dello Stato». Ma non se ne fece nulla. Paolo VI nel 1964 riprese la questione, parlando il 14 aprile all'assemblea dei vescovi di "eccessivo numero delle diocesi". Dopo le parole di Montini la CEI costituì una commissione detta "dei Quaranta", che elaborò un progetto di riduzione tra 118 e 122. E' uno studio di 2800 pagine, che il 1 luglio 1968 venne consegnato alla Congregazione dei vescovi. Ma, secondo quanto ha scritto la rivista *Jesus* nel 1986, che ne rivelò tutti i dettagli, le pressioni contrarie del governo italiano furono tali per cui quel progetto finì chiuso a chiave negli archivi. Nel 1986 venne fatta una fusione di molte piccole diocesi attraverso accorpamenti. Ci furono proteste e manifestazioni. All'epoca il Segretario della Congregazione dei vescovi Mons. Moreira Neves scrisse sull'Osservatore Romano presentando la riforma parziale che 119 è il numero delle diocesi italiane "ritenuto molto vicine all'ideale". Di recente, su impulso di Papa Francesco si è dato vita ad un nuovo tentativo di riduzione delle diocesi italiane ancora in corso di studio tanto è vero che la Congregazione dei vescovi ha dato indicazioni alle Conferenze regionali italiane di inviare il loro parere circa un progetto di riordino delle diocesi. Sul punto cfr. <http://www.famigliacristiana.it/articolo/cei-nuovo-progetto-vaticano-di-riduzione-delle-diocesi.aspx>. In argomento si veda CESARE ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in «*Dilexit iustitiam*». *Studia in honorem Arelii Card. Sabatani*, a cura di ZENON GROCHOLEWSKI, VICENTE CÀRCEL ORTÍ, LEV, Città del Vaticano, 1984, p. 133 ss.; PAOLO BIANCHI, *I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, X (1997), pp. 399-400. In altri termini, in attuazione del ricordato dovere/diritto di ogni Vescovo di dotarsi di un proprio tribunale, in un prossimo futuro si avranno in Italia, se non proprio un tribunale

In tale ultima ipotesi, a ben vedere, vi è la concreta possibilità che il formarsi di orientamenti giurisprudenziali diversi tra tribunali diocesani vicini possa ingenerare confusione e, persino, scandalo tra i fedeli (con conseguenti potenziali rischi anche per la *salus animarum fidelium*).

Invero, nel caso di diocesi limitrofe lo svilupparsi di orientamenti giurisprudenziali locali molto diversi tra loro circa la possibilità di ricorrere ad un giudizio avvertito nel sentire comune come più favorevole potrebbe – nel caso di facili e inevitabili paragoni – rimandare un segnale di lassismo nel caso di facili ammissioni alla procedura breve o ad accuse di eccessiva rigidità per un’applicazione restrittiva della nuova forma procedurale, in ogni caso foriera di vissuti negativi verso l’amministrazione della giustizia ecclesiastica¹⁷.

Inoltre, il paventato rischio di interpretazioni giurisprudenziali assai diverse tra vicari giudiziali di tribunali diocesani facenti parte della stessa regione o, addirittura, della medesima provincia ecclesiastica, potrebbe spingere le parti ad un *forum shopping*, cercando di spostare surrettiziamente la competenza territoriale in cerca di un tribunale diocesano “più favorevole” (ricordiamo che la disposizione sanzionatoria di cui al can. 1488, § 2 vale solo per gli avvocati e non anche per le parti)¹⁸, ossia di un tribunale il cui vicario diocesano adotti dei criteri più elastici nel ricorrere al *processus brevior*.

Come si è già avuto modo di evidenziare in altra sede, le parti, avvalendosi dei modificati criteri di radicamento della competenza territoriale di cui al can. 1672, potrebbero cercare di rivolgersi a dei tribunali – anche facenti parte della stessa regione ecclesiastica – i cui vicari giudiziali adottano un criterio più benevolo ed elastico verso i processi breviori, magari facendo ricorso all’innovativo ed estremamente duttile criterio del quasi-domicilio anche di una sola delle parti¹⁹.

per ogni diocesi, certamente un numero di tribunali ecclesiastici ben maggiore di quelli esistenti dalla promulgazione del *M.P. Qua cura* con cui nel 1938 Papa Pio XI istituì i tribunali regionali, sino alla riforma di Francesco.

¹⁷ Condivide la sussistenza di questo rischio GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., pp. 34-35, la quale, afferma che: «Tra l’altro occorre tenere conto che i vicari giudiziali possono nutrire convinzioni difformi ed essere più o meno ‘transigenti’ ovvero ‘larghi’ nell’ammissione al processo *brevior*: il tutto magari a pochi chilometri di distanza con difformità di trattamento dei fedeli».

¹⁸ In argomento cfr. MARCO CANONICO, *La deontologia dell’avvocato matrimonialista*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), aprile 2015, p. 18.

¹⁹ Sul punto MARIO FERRANTE, *Su alcune criticità applicative del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus con particolare riferimento all’incapacità consensuale*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo*, Vol. II, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 376-380, dove si ricorda che «è oggi teoricamente possibile modificare la competenza per territorio semplicemente fissando il quasi-domicilio asserendo di avere l’intenzione (resta da capire come andrebbe provata, salvo fare il classico processo alle intenzioni) in una diocesi dove si ritiene che il tribunale sia ‘più favorevole’ ai sensi del can. 1488, § 2, senza

Come sa bene chi è quotidianamente impegnato a prestare il proprio servizio nella pratica forense quale operatore dei tribunali, non si tratta di un rischio remoto, in quanto il ricorso alla procedura brevior viene avvertito dai fedeli quasi come un diritto inalienabile e viene spesso non solo invocato ma persino preteso, in quanto tale procedura, come detto, viene avvertita come più semplice (a tacer d'altro per la semplificazione probatoria) e certamente più rapida per definire le situazioni matrimoniali in crisi magari in vista del passaggio a nuove nozze.

Ne consegue che la citata e descritta dicotomia procedurale lasciata aperta dalla riforma circa la competenza a decidere sulla possibilità di ricorrere al processo più breve – quantomeno in realtà ecclesiali come quella italiana – farebbe propendere per una soluzione, per così dire, più “centralizzata” e uniforme, ossia rimessa al vicario giudiziale del tribunale interdiocesano al quale spetterebbe di porre in essere un attento discernimento sul tipo di giudizio da adottare.

Inoltre, quanto sin qui esposto richiede *ex se* di configurare in maniera univoca e rigorosa i presupposti per lo svolgimento dell'accertamento giudiziale, anche per rispetto del più generale (ma non per questo meno cogente) principio dell'economia processuale, in quanto – nel caso in cui venga erroneamente scelta la via del processo breve invece di quello ordinario – vi è il rischio che la fase diocesana si svolga infruttuosamente e che il vescovo diocesano, non avendo raggiunto la necessaria certezza morale, rimetta (*ex can. 1687, § 1*) la causa all'esame ordinario (*c.d. remissio ad processum ordinarium*) con le conseguenti lungaggini procedurali.

neppure trasferire la residenza, magari affittando una casa di villeggiatura. Inoltre, sembra evidente che il requisito del quasi domicilio debba essere presente solo al momento iniziale del processo, ossia quello in cui si deve determinare la competenza, non essendo richiesto che tale requisito permanga per tutta la durata del giudizio che, in caso di processo ordinario, è certamente destinato a protrarsi per più di tre mesi. Invero, trattandosi di un'eccezione dilatoria di incompetenza relativa, essa deve essere proposta di per sé – a mente del can. 1459, § 2 – prima della contestazione della lite (non essendo possibile, per la natura della cosa, che sorga dopo di essa). Resta da chiedersi chi dovrebbe farlo, in quanto non trattandosi di un vizio che può determinare la nullità della sentenza, non potrà essere sollevata d'ufficio dal giudice e, in presenza di un accordo tra le parti, potrebbe essere solo il promotore di giustizia o, più verosimilmente, il difensore del vincolo a proporre tale eccezione».

4. La soluzione del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo

Venendo ad analizzare il decreto del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo datato 13 novembre 2018, si coglie subito che l'esigenza posta alla base del decreto è proprio quella di assicurare "nel nostro Tribunale, un criterio unitario per la presentazione di tutti i libelli, anche quelli per eventuali processi brevi"²⁰.

²⁰ Occorre ricordare che vi sono stati analoghi provvedimenti assunti in altre regioni ecclesiastiche italiane che hanno adottato soluzioni talvolta simili e talvolta difformi. Così nella Dichiarazione dei Vescovi Lombardi del 15 gennaio 2016 si è stabilito che: «Il TERL sarà dunque il tribunale a cui andranno presentati, nella nostra regione, i libelli richiedenti la dichiarazione di nullità di matrimonio e il tribunale stesso provvederà alla loro ammissione e alla scelta della forma processuale, in particolare svolgendo le cause che si ritiene debbano essere trattate con il processo ordinario e preparando per i i singoli Vescovi diocesani quelle da trattarsi invece con il processo brevior secondo i criteri concordati dai Vescovi Lombardi con il Vicario giudiziale, volti in sostanza a favorire la vicinanza fra parti e Vescovo decidente». Per converso nella già citata Comunicazione agli Avvocati e Patroni stabili sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto inviata dal vicario giudiziale del suddetto tribunale e datata 15 gennaio 2016 si afferma che a seguito della decisione finale dei vescovi assunta l'8 gennaio 2015 «tutti i libelli per le cause di nullità matrimoniale vanno presentati all'unico Tribunale triveneto. Tuttavia, per recepire in particolare il criterio seguita, specie per quanto riguarda la presentazione del libello. Per comodità tali modifiche vengono presentate in modo schematico, sperando così di favorire la chiarezza espositiva. /1) Il libello può essere presentato personalmente dalla parte attrice o tramite il suo Avvocato con due possibilità di consegna: /a. alla Cancelleria del Tribunale triveneto, previo appuntamento, come da prassi finora seguita; /oppure /b. al Vicario giudiziale diocesano. /Sarà compito dei diversi Vicari giudiziali diocesani indicare la modalità di ricevimento dei libelli (per esempio: appuntamento previo, orari di apertura dell'ufficio, ecc. Può essere opportuno, se lo ritengono, che di tale modalità sia informata la Cancelleria del Tribunale triveneto, in modo che possa darne opportuna informazione alle persone che le richiedono). [...] /Qualora il libello venga presentato al Vicario giudiziale diocesano, quest'ultimo avrà cura di trasmetterlo, unitamente a tutta la documentazione, al Tribunale triveneto, eventualmente con qualche sua nota. /A fronte di un possibile disagio – anche temporale – nel passaggio intermedio (dal Vicario giudiziale diocesano al Tribunale triveneto), è presente l'evidente utilità del rendere immediato il rapporto tra il fedele e la propria diocesi. [...] / Si considera come giorno effettivo di presentazione del libello quello nel quale il medesimo giunge alla Cancelleria del Tribunale triveneto, completo di tutti i documenti richiesti dal Regolamento del Tribunale. Così è possibile avere certezza delle scadenze dei termini previsti per l'ammissione del libello, come stabilito dal can. 1506. [...] /La Cancelleria del Tribunale triveneto, verificata la completezza della documentazione presentata assieme al libello, e di quanto richiesto dal Regolamento del Tribunale, provvederà ai successivi adempimenti previsti dal can. 1676, avendo cura di garantire il confronto con i Vicari giudiziali aggiunti e i Vicari giudiziali diocesani, specie qualora si tratti di valutare se ammettere la causa al processo brevior». Ancora la Conferenza Episcopale Triveneto, il 16 febbraio 2015, ha confermato la «possibilità di presentare il libello con il quale si chiede la nullità del matrimonio non solo presso la sede centrale del Tribunale triveneto, ma anche presso il vicario giudiziale presente in ogni Diocesi». Invero da questa duplice possibilità di presentazione del libello possono nascere difficoltà, in particolare appunto sia nella trasmissione del libello sia nell'eventuale difformità di pareri e criteri dei vicari giudiziali e nel loro coordinamento (nella Comunicazione ai Vicari giudiziali diocesani sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Triveneto inviata dal vicario giudiziale del suddetto tribunale e datata 15 gennaio 2016 si legge che le osservazioni del vicario giudiziale diocesano «saranno particolarmente utili qualora la persona chieda l'introduzione del processo brevior, oppure si

Invero, a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore della riforma, ci si è resi conto che, nella concreta esperienza forense del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo (TEIS), si erano creati tra i diversi vicari giudiziali di diocesi territorialmente anche molto vicine tra di loro (persino suffraganee di una medesima sede metropolitana) dei diversi orientamenti giurisprudenziali sui criteri per la presentazione e l'ammissione dei libelli alla procedura brevior, tali da rendere necessario un intervento unificatore da parte dell'autorità (il moderatore) chiamata istituzionalmente a coordinare la funzione giudiziale tra le diocesi afferenti al TEIS.

Anche il Moderatore del TEIS si è, dunque, trovato davanti al ricordato bivio procedurale scaturente dalla riforma che ha creato, come dianzi accennato, una potenziale biforcazione giuridica tra vicario interdiocesano e vicari diocesani.

La soluzione scelta è stata quella di spostare l'asse decisionale circa la competenza a decidere circa l'ammissione del processo alla trattazione nella forma brevior dai vicari diocesani al vicario giudiziale del tribunale interdiocesano, sia pure nel rispetto di diverse peculiari indicazioni fatte dai singoli vescovi al momento dell'adesione (si vedano i casi delle Diocesi di Mazzara del Vallo e di Acireale). Si legge, infatti, nel corpo del decreto "mi reco a doverosa premura di informarVi che i Vescovi del TEIS sono d'accordo a seguire una linea comune; pertanto, tutti i libelli per eventuali processi più brevi, anche se indirizzati al Vescovo diocesano, d'ora in avanti dovranno essere presentati presso la Cancelleria del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, per essere protocollati e incardinati. Sarà cura del Vicario Giudiziale del TEIS, ..., dare seguito alla trattazione delle cause del processo più breve, nel rispetto delle norme canoniche e delle indicazioni espresse dai singoli Vescovi nel Decreto di adesione".

Si tratta di una scelta pienamente condivisibile che garantisce uniformità di valutazione, quantomeno per le decisioni relative ai fedeli appartenenti a diocesi afferenti al TEIS che chiedono il ricorso al *processus brevior* (fermo restando che difformità ermeneutico/applicative si possono creare con riferimento alle sempre maggiori diocesi che non hanno aderito al TEIS o che si sono successivamente rese autonome).

Siffatta soluzione, d'altro canto, non appare neppure in contrasto con il

ritiene che vi siano elementi tali da suggerire questa via processuale. La spedizione del libello [e dei documenti richiesti per la presentazione della causa di nullità] avviene tramite posta, in modo che al Tribunale triveneto giungano gli originali»; non è poi chiarissimo chi e come si assuma la decisione finale. Sul punto cfr. GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, cit., pp. 35-36, nota n. 105.

più volte ricordato principio di prossimità che, come detto, è un cardine della riforma. Sotto quest'ultimo aspetto, basti considerare che seppure vi è un evidente *favor* legislativo verso la creazione in ogni diocesi di un tribunale diocesano proprio, lo stesso *Mitis Iudex* riconosce implicitamente le difficoltà tecniche, logistiche e organiche che tale soluzione implica ed ha, infatti, previsto non solo la possibilità per i singoli vescovi di aderire a un tribunale interdiocesano ma anche diocesano purché sia “vicino” (cfr. cann. 1673, § 2 e § 4).

In altri termini, in base allo stesso testo legislativo, il rispetto della *proximitas* – quantomeno logistica – può essere garantito anche facendo ricorso a strutture giudiziarie esterne alla diocesi purché territorialmente vicine e, dunque, prossime.

Un ulteriore aspetto interessante del decreto in commento è racchiuso nella parte in cui si dispone che “gli atti originali del *processus brevior* verranno custoditi nell'archivio del TEIS”.

Con tale disposizione si ovvia – almeno in parte e nei limiti delle competenze del TEIS – ad un altro aspetto lasciato scoperto dalla riforma, ossia quello del collegamento tra i vari tribunali diocesani italiani.

Invero, il nuovo ordinamento giudiziario canonico italiano imperniato su base diocesana sembra essere stato concepito in maniera troppo localistica in quanto i vari tribunali diocesani sono configurati come enti a sé stanti privi di alcun collegamento sistemico, fatto che, unito con la ricordata maggiore elasticità dei criteri di competenza territoriale, potrebbe portare ad alcune pericolose incongruenze sistematiche.

Invero, non essendoci alcuna forma di collegamento strutturale tra i vari tribunali diocesani, le parti, specie nel processo più breve, – essendo per definizione normativa pienamente d'accordo tra di loro circa l'ottenimento della declaratoria di nullità del loro matrimonio – potranno tentare la sorte anche simultaneamente in più diocesi, senza correre il rischio di vedersi respingere la propria richiesta per litispendenza (cfr. can. 1512).

Ciò potrebbe condurre a risultati processualmente aberranti qualora, ad esempio, un tribunale diocesano respinga *in limine* la richiesta di *brevior*, mentre un altro, stante la ricordata elasticità dei criteri legali, giunga a diverse conclusioni, senza il rischio di sentirsi sollevare un'eccezione di inammissibilità della domanda sulla scorta del principio per cui *bis de eadem re ne sit actio*.

Senza contare il pericolo che le parti, sempre in *combine* tra di loro per l'ottenimento della nullità del loro matrimonio con rito *brevior*, possano rivolgersi a due o più tribunali diocesani diversi utilizzando lo stesso capo di nullità. In tale ipotesi, si potrebbero avere in contemporanea due sentenze affermative o due negative o, peggio, due sentenze contrastanti. Con la conseguenza di

vedere violati sia il principio di economia processuale sia, soprattutto, quello del divieto di contrasto di giudicati che, come è noto, sono due tra i principi cardini di ogni moderno sistema processuale, con l'aggravante, in sede canonica, del danno alla *salus animarum* dei fedeli e del rischio di scandalo.

La soluzione adottata dal TEIS sembra muoversi nella direzione di tenere, quantomeno, una memoria centralizzata di tutti i processi celebrati con rito più breve nell'ambito del territorio di uno stesso tribunale interdiocesano, dando vita a una sorta di *database* condiviso.

Si tratta di una soluzione certamente utile ma non ancora sufficiente a risolvere il problema sopra delineato, in quanto non elimina il rischio, sopra delineato, di possibili accordi frodati tra le parti che si rivolgano a tribunali non facenti parte della struttura giudiziaria interdiocesana.

Una soluzione di più ampio respiro che potrebbe adottarsi per ovviare a questa palese criticità del nuovo sistema organico della giustizia ecclesiastica, sembra quello di ricorrere ad una banca dati centralizzata – magari gestita dalla Segnatura Apostolica nell'esercizio della sua funzione di sorveglianza sull'operato dei tribunali e sull'amministrazione della retta giurisprudenza – che possa segnalare e sventare eventuali abusi come quello appena ipotizzato²¹.

5. Conclusioni

A conclusione di questa breve analisi delle problematiche ermeneutiche sottese al decreto del Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo del 13 novembre 2018, pare possibile affermare che la riforma del processo matrimoniale canonico presenta una spiccata caratteristica che è quella di favorire la sussidiarietà verticale, propria del diritto canonico, lasciando ampi margini di manovra ai locali operatori del diritto ma, al contempo, anche l'onere di risolvere sul campo alcuni significativi aspetti interpretativi²².

²¹ Come ricorda FRANS DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della Lex propria*, in AA.VV., *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di PIER ANTONIO BONNET, CARLO GULLO, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp.199-211, nell'articolo 32 della *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si legge che: “*Dicasterium, praeter munus quod exercet Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur*”. Secondo tale autore, «è importante la scelta del verbo ‘*consulere*’, ‘provvedere’, in quanto l’attività della Segnatura in questo campo non è soltanto di vigilanza contro eventuali abusi, ma di promuovere la retta amministrazione della giustizia. La vigilanza quindi va intesa anche nel senso positivo di promozione». In argomento si rinvia anche a VELASIO DE PAOLIS, *La funzione di vigilanza della Segnatura sulla retta giurisprudenza*, *ibidem*, pp. 213-238.

²² In argomento cfr. GERALDINA BONI, *Considerazioni sul principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in

La soluzione adottata dal TEIS, nel senso di accentrare la decisione circa l'ammissibilità dei libelli brevi nelle mani del vicario giudiziale interdiocesano, seppure condivisibile per le ragioni dianzi esposte, non è, però, esaustiva dei problemi evidenziatisi nel corso dei primi anni di applicazione della riforma²³.

Invero, a tacer d'altro, essa non è vincolante per quei tribunali diocesani che non fanno parte del TEIS pur afferendo alla Regione Ecclesiastica Sicilia.

Una possibile soluzione alternativa potrebbe essere quella di creare un'uniformità operativa attraverso un coordinamento tra le diverse realtà locali tramite la creazione di un regolamento emanato dalla Conferenza Episcopale Siciliana; o, su scala nazionale, dalla Conferenza Episcopale Italiana, vincolante per tutti i tribunali diocesani e interdiocesani (*ex can. 455*).

Inoltre, a livello globale, si potrebbe auspicare un'interpretazione autentica emanata dalla Santa Sede – magari a mezzo del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi – che fornisca delle linee guida a carattere vincolante in grado di dirimere definitivamente questo dilemma amletico tra vicario diocesano e interdiocesano che rischia di ingenerare confusione non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra i fedeli, mettendo potenzialmente a rischio la loro *salus animarum*²⁴.

Archivio giuridico “Filippo Serafini”, 2010, fasc. 2, pp. 135-247. ORAZIO CONDORELLI, *Sul principio di sussidiarietà nell'ordinamento canonico: alcune considerazioni critiche*, in *Dir. eccl.*, 114, 2003, n. 3, I, pp. 942-1010; ID., *Sul principio di sussidiarietà nell'ordinamento canonico: alcune considerazioni storiche*, in AA.VV., *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, a cura di MARCO PARISI, ESI, Napoli, 2003, pp. 41-102.

²³ Cfr. ELENA DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di LUCIA MUSSO, CARLO FUSCO, LEV, Città del Vaticano, 2017, p. 136 ss.

²⁴ Non sembra sufficiente l'indicazione del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi riportata da GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, cit., p. 20, nota 55, dove si ricorda che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, nella Risposta del 18 novembre 2015, Prot. n. 15201/2015, ha dichiarato: «Dal punto di vista dei fedeli, essi potranno rivolgersi al Vicario giudiziale della diocesi, se ritengono che la causa potrebbe seguire il processo più breve, o indirizzarsi direttamente al Presidente del Tribunale Regionale, se la causa è più complessa o manca il concorso delle due volontà richiesto dal nuovo can. 1683, 1° CIC. Sia il Vicario giudiziale della diocesi che il Presidente del Tribunale Regionale dovranno poi valutare, sulla base del libello e conformemente alle norme date dal recente motu proprio, se accettare la domanda o indirizzare le parti alla procedura ordinaria, nel primo caso, o alla procedura più breve, nella seconda ipotesi, conforme a quanto indica l'art. 15 delle Regole procedurali».